



# COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

## Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Deliberazione N. 59

in data 17/12/2018

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

### OGGETTO

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
POSSEDUTE AL 31/12/2017 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciassette** del mese di **Dicembre** alle ore **20.30** nella sala consiliare di "Villa Olivi" si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge. Eseguito l'appello risultano:

Nominativo	Presenti
Rossetto Moreno – Sindaco	SI
Scarabello Adelaide	SI
Zaniol Lucio	SI
Durante Giulio	SI
Moratto Marino	SI
Calandruccio Oriana	AG
Caruzzo Ermes	SI
Menuzzo Angela	SI
Cadamuro Giuliana	SI
Mosole Cristiano	SI
Cattarin Chiara	SI
Lessio Marco	SI
Bortoluzzi Mariarosa	SI

Partecipa alla seduta **Dott. Sano' Antonino** Segretario Comunale.

Il Sig. **Rossetto Moreno** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l'argomento in oggetto indicato.

Sono nominati scrutatori i Sigg.: Durante Giulio -, Moratto Marino, - Lessio Marco.

Presente alla seduta l'Assessore esterno Zanette Fiorenza

Numero Proposta: 86

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2017 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

SINDACO: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Allora, qui andiamo a fare una razionalizzazione, nel senso che andiamo a prendere atto di quali sono le società che sono partecipate dal Comune di Breda di Piave. Stiamo parlando di società e non di consorzi che non rientrano in quelli che sono i vincoli del TUSP, cioè del Testo Unico delle Società Partecipate, e quindi, riporto testualmente dalla proposta, "...evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1 e 2 del TUSP, ossia un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni", non le solite cose.

Allora, sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4, comma 1, non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del TUSP, non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Quindi, preso altresì atto che in riferimento alle altre società direttamente partecipate dal Comune di Breda di Piave, abbiamo la società Alto Trevigiano Servizi che esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività. Sono in atto piani di investimento per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto e con riferimento ai parametri del numero di dipendenti del fatturato verificato questi rispetto ai dati del Bilancio si conferma il rispetto di entrambe le condizioni, quindi è una società che vogliamo tenere dopo la analisi.

Poi, la società Mobilità di Marca che esercita attività estremamente necessaria alle proprie finalità istituzionali nonché di interesse generale. Anche qua sono società in cui noi abbiamo una partecipazione minima soprattutto sulla seconda, Mobilità di Marca.

L'Alto Trevigiano Servizi abbiamo una quota di partecipazione dell'1,63, nella Mobilità di Marca abbiamo una quota di partecipazione dello 0,10% su un valore, un capitale sociale di 23 milioni 269, quindi 2.326 euro, niente più, niente meno.

Quindi queste sono le due società in cui abbiamo fatto una verifica e approviamo la ricognizione in cui riteniamo che siano società partecipate in cui abbiamo fatto anche... abbiamo dato anche l'input, il Consiglio dà l'input da tenere come misura di razionalizzazione sulla Mobilità di Marca, da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica, quindi anche tutte quelle azioni che ci servono per avere quel controllo sulla gestione della società insomma.

Questa è la revisione. Poi, per quanto riguarda i consorzi, anche là abbiamo delle partecipazioni, ma sono dei consorzi, là si applicano direttamente quelli che sono i vincoli pubblicistici e non previsto da quella che è la razionalizzazione delle società partecipate.

Quindi, io metterei in votazione la delibera che approva la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Breda di Piave alla data del 31.12.2017, per cui manteniamo queste due società: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e Mobilità di Marca S.p.A.

Ci sono interventi a proposito?

Non ci sono interventi, ma vorrei continuare a dire che magari questo è un tema molto interessante per quanto riguarda non tanto il Comune di Breda, che magari ne ha poche, ma ci sono Comuni che su queste società hanno investito, hanno portato avanti e magari non hanno contezza dei loro Bilanci effettivi rispetto a questi, perché un controllo cosiddetto analogo non riescono a farlo, quello che imporrebbe la norma, ma quello che effettivamente poi non succede.

Quindi, magari argomento di serie B per il nostro Comune, ma argomento molto importante per Comuni che fanno parte anche del nostro territorio e che magari hanno problemi.  
Metto in votazione il punto n. 9.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29.09.2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – la ricognizione straordinaria delle società partecipate possedute alla data del 23 settembre 2016;

con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;

l'esito della ricognizione di cui sopra è stato comunicato al MEF, con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it/>);

in attuazione delle misure di alienazione e razionalizzazione approvate alla data del 30.09.2017 risulta cessata la partecipazione alla società ACTT SERVIZI SPA: a seguito di esercizio di recesso, in data 11.10.2018 sono state liquidate a favore del Comune di Breda di Piave le quote per euro 5.968,34;

Rilevato che:

per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2018 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute alla data del 31/12/2017;

l'applicativo Partecipate del Portale Tesoro in data 23/11/2018 ha pubblicato le Linee Guida condivise con la Corte dei Conti, onde procedere al presente provvedimento;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c.1;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
  - a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. 175/2016, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

Considerato altresì:

che le disposizioni del predetto Testo unio devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

che il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

Rilevato che:

in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminato dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

Richiamati:

l'orientamento della Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni Pubbliche del 15/02/2018 in merito alla nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in base al quale:

la "Pubblica Amministrazione" quale ente che esercita il controllo, è intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1),2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente;

la delibera n. 122 del 15/10/2018 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, la quale considera società a controllo pubblico, soggette quindi agli adempimenti e agli obblighi previsti dal T.U., le società partecipate essenzialmente da enti pubblici con quote minime (e quindi singolarmente ininfluenti). La stessa invita i singoli enti soci:

- a formalizzare l'esercizio del controllo congiunto ai fini del monitoraggio e del controllo di cui al D. Lgs. 175/2016;
- a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società e/o di organismi controllati congiuntamente, anche ai fini dell'adempimento di cui all'art. 20 D. Lgs. 175/2016;

Viste pertanto le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente;

Preso altresì atto che, in riferimento alle altre Società direttamente partecipate dal Comune di Breda di Piave:

**la società ALTO TREVIGIANO SERVIZI:**

- a) esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività;
- b) sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto – fognature e depurazione. Ciò tramite la partecipata VIVERACQUA che ha consentito di accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uso destinati (operazioni HYDROBOND I e II);
- c) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 del D.

lgs. n. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 50 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di euro 500.000,00) e occupando nel 2018 243 dipendenti (239 nell'esercizio precedente);

- d) si precisa che l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29.5.2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti, il quale espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, tra cui l'affidamento ed il controllo del servizio.

**la società MOBILITA' DI MARCA**

- a) esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali nonché di interesse generale;
- b) sono già state poste in essere interventi di razionalizzazione tra cui: fusione per incorporazione di CTM Servizi Srl e Marca Riscossioni Spa in Mobilità di Marca Spa che ha prodotto un aumento del capitale sociale fino a euro 23.269.459,00;
- c) con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1915 del 28.10.2014, ai sensi dell'art. 3 bis del D. L. 138/2011 è stato riconosciuto "L'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" quale ambito territoriale ottimale e omogeneo di Treviso. Lo stesso espleta le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo. Si è in tal modo adempiuto alle prescrizioni previste dal comma 611 della L. 190/2014 (e ora dal D. Lgs. 175/2016). E' attualmente in corso un piano industriale per il periodo 2018-2020 per l'affidamento, tramite gara a doppio oggetto, del servizio di TPL. L'operazione dovrebbe portare ad un incremento del capitale di Mobilità di Marca, sottoscritto dal partner industriale aggiudicatario per una quota societaria pari al 30%;
- d) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D. Lgs. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 51 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di euro 500.000,00) e occupando, nel 2017, 575 dipendenti (585 nell'esercizio precedente).

Considerato inoltre che il Comune di Breda di Piave, alla data del 31.12.2017, partecipa anche

- al CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE con una quota del 0,80% - non compreso nella presente ricognizione. Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti e compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato.
- al CONSIGLIO DI BACINO PRIULA con una quota del 3,86 - non incluso nella presente ricognizione. Il Consiglio di Bacino Priula è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 – bis, comma 1 – bis, decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 529, costituito mediante incorporazione fusione dei Consorzi Priula e Treviso Tre con decorrenza 1 luglio 2015;

tramite il Consiglio di Bacino, il Comune di Breda di Piave partecipa al capitale della società Contarina S.p.a. che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria all'esercizio delle finalità dell'ente e di servizio interesse generale. La quota di partecipazione indiretta è del 3,86 essendo totalmente partecipata dal Consiglio di Bacino.

Il Comune di Breda a seguito della legge regionale Veneto 52/2012, art. 4, comma 5, è ente appartenente del Consiglio di Bacino Priula" (ente di carattere consortile) è in tale sede che saranno valutate le apposite misure di razionalizzazione legate alla gestione del servizio, come confermato e indicato dalla Linee Guida Mef – Cortei dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro il 23.11.2018:

I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.

Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come - a titolo esemplificativo - i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici e come indicato dal medesimo Consiglio di Bacino Priula con nota acquisita in data 27/11/2018 al prot. 15043.

Ritenuto per quanto sopra di mantenere le partecipazioni nelle seguenti Società in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente, evidenziando le sotto riportate misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche riguardo alle partecipazioni indirette:

Ragione Sociale	Oggetto Sociale	Capitale Sociale	Quota di partecipazione	Misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare:	Partecipazione Indirette (vedi schede di cui all'allegato)
<b>ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL</b>	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili e diversi, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato)	€ 2.792.631,00	1,63%	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 75/2016.  Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità	Società senza scopo di lucro che svolgono servizi di committenza: <b>VIVERACQUA</b> (Segue i piani di investimento (tramite Hydrobond) per miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto)  <b>FELTRENERGIA</b> (Trattandosi di un consorzio (funge da organo di servizio), è escluso dalla normativa di riferimento. Non avendo scopo di lucro i soci che si avvalgono dei suoi servizi versano una quota associativa a copertura degli stessi
<b>MOBILITA' DI MARCA SPA</b>	Trasporto terrestre di	€ 23.269.459,00	0,10%	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla	<b>F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI</b> (È attivo

	<p>passengeri in aree urbane e suburbane</p>			<p>luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 75/2016.</p> <p>Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni</p>	<p>un contratto di rete di imprese con l'ATVO S.p.A. denominata "Rete Trasporti Pubblici del Veneto Orientale", alla quale hanno aderito le società Jtaca srl di Lido di Jesolo, la partecipata ATVOPARK spa, Martini Bus Srl e La Linea S.p.A.)</p> <p><b>S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA</b> (Svolge Servizi in sub affidamento per le società socie e Servizi scuolabus.)</p>
--	--	--	--	--	--

Preso atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consigliere ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Espletata quindi la votazione, in forma palese, la quale dà il seguente esito:

- presenti n. 12
- favorevoli n. 8
- contrari n. /
- astenuti n. 4 (Mosole – Cattarin – Lessio – Bortoluzzi)
- votanti n. 8

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Breda di Piave alla data del 31/12/2017, accertandole come dai dati riassunti nell'allegato modello predisposto secondo le *Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro il 23/11/2018*;

2) di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa, e fatti salvi gli interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa su citati, la partecipazione nelle seguenti società:

a. **ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL**

b. **MOBILITA' DI MARCA SPA**

3) di prendere atto che alla data del 30/09/2018 si sono conclusi gli iter per le misure di razionalizzazione (liquidazione delle quote/fusione per incorporazione) in capo alle seguenti Società:

Denominazione	Misura di razionalizzazione	Esito
<b>ACTT SERVIZI S.P.A. partecipata per il 0,10%)</b>	Cessione/Alienazione quote	In data 11/10/2018 a favore del Comune di Breda di Piave è stato liquidato il valore delle quote (Euro 5.968,34)

4) Di prendere atto delle seguenti misure di razionalizzazione da approntare in capo alle seguenti Società:

Denominazione	Misura di razionalizzazione
<b>MOBILITA' DI MARCA (0,10%)</b>	<p>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p><i>Rispetto al precedente esercizio si rileva una riduzione della spesa del personale in MOM e nella partecipata F.A.P. AUTOSERVIZI SpA; I costi del personale della partecipata S.T.I. SERVIZI TRASORTI INTERREGIONALI risultano in costante diminuzione.</i></p> <p>Da valutare nelle sedi opportune le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate F.A.P. e S.T.I. anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni, incorporazioni o dismissioni.</p> <p><i>Si precisa che sarà l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso esercitando lo stesso (ai sensi della deliberazione della Giunta del Veneto n. 1915 del 28.10.2014), le funzioni di: a) organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, b) scelta della forma di gestione, c) determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, d) affidamento della gestione e relativo controllo e) pubblicazione della relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta</i></p>



<b>ALTO TREVIGIANO SERVIZI</b> <b>(1,63%)</b>	<p>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p><i>Si precisa che sarà il <b>Consiglio di Bacino Veneto Orientale</b> ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso, anche alla luce delle operazioni di investimento in corso e previste per il periodo 2015-2018 e finanziate con il ricorso a Hydrobond.</i></p>
--	--

- 5) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 7) di aggiornare, i dati contenuti nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
- 8) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (Con.Te) come da comunicazione della stessa pervenuta al prot. n. 12100/2018;
- 9) di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Mosole – Cattarin – Lessio – Bortoluzzi), espressi nelle forme di legge dai n.12 consiglieri presenti e n. 8 votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 86**

Ufficio Proponente: **Ragioneria, Bilancio, Economato, Stipendi**

Oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA` PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2017 AI SENSI DELL`ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria, Bilancio, Economato, Stipendi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2018

Il Responsabile di Settore  
BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario  
BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

La suesesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all'albo come segue:

IL PRESIDENTE

Rossetto Moreno

IL Segretario Comunale

Dott. Sano' Antonino

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Moreno Rossetto;1;7726987  
Antonino Sano';2;9402397

L'atto di Deliberazione dell' **Area 4**

Numero **59** Data **17/12/2018**

Oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2017 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

Esecutività **10 Giorni dalla Pubblicazione.**

---

### **REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Io sottoscritto Responsabile del Servizio certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dalla data 14/01/2019 alla data 29/01/2019.

Breda Di Piave, 29/01/2019

Il Responsabile del Servizio

Lorenzon Ivana

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000.

Breda Di Piave, 29/01/2019

Il Responsabile del Servizio

Lorenzon Ivana

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Ivana Lorenzon;1;2387838